



# COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 87

Prot. n. 4641

Bolotana, li 03.09.2013

## IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 21/08/2013, acquisita agli atti di questo Ente al n. 4564 di Prot. in data 28/08/2013, inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Su Muru Biancu", registrato con il codice aziendale IT010NU218, di proprietà del Sig. PORCU Antonio Maria, residente in Bolotana, in Via IV Novembre n. 46, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;

VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO AL **SIG. PORCU Antonio Maria** le seguenti disposizioni sanitarie:


- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO  
(*Francesco Marconi*)



AS/as



# COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 88

Prot. n. 4642

Bolotana, li 03.09.2013

## IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 14/08/2013, acquisita agli atti di questo Ente al n. 4565 di Prot. in data 28/08/2013, inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Muru e Lardu", registrato con il codice aziendale IT010NU214, di proprietà del Sig. PORCU Giovanni, residente in Ottana, in Via Sardegna n. 17, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATTORALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;

VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO AL **SIG. PORCU Giovanni** le seguenti disposizioni sanitarie:


- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO  
(*Francesco Manconi*)



AS/as



# COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 89

Prot. n. 4643

Bolotana, li 03.09.2013

## IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 21/08/2013, acquisita agli atti di questo Ente al n. 4564 di Prot. in data 28/08/2013, inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "S'Ispinarba", registrato con il codice aziendale IT010NU016, di proprietà dei Sigg. SASSU Gesuino, nato a Bolotana il 04/12/1940, residente in Bolotana, in Via Stazione n. 59 e SASSU Assunta, nata in Bolotana il 20/07/1943, residente in Bolotana in Via Regina Elena n. 3, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;

VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO AI **SIGG. SASSU Gesuino e SASSU Assunta** le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO  
(*Francesco Manconi*)



AS/as



# COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 90

Prot. n. 4644

Bolotana, li 03.09.2013

## IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 26/08/2013; acquisita agli atti di questo Ente al n. 4567 di Prot. in data 29/08/2013, inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Durgui", registrato con il codice aziendale IT010NU026, di proprietà della Sig.ra FALCHI Maria Francesca, nata a Lei il 07/12/1950, residente in Bolotana, in Viale del Lavoro n. 28, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;  
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;  
VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;  
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO ALLA **SIG.RA FALCHI Maria Francesca** le seguenti disposizioni sanitarie:


- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO  
(*Francesco Manconi*)



AS/as



# COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 91

Prot. n. 4645

Bolotana, li 03.09.2013

## IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 23/08/2013, acquisita agli atti di questo Ente al n. 4569 di Prot. in data 29/08/2013, inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Sas Luzzanas", registrato con il codice aziendale IT010NU146, di proprietà del Sig. SCOTTU Bachisio, nato a Bolotana il 01/08/1943, residente in Bolotana, in Via Berlinguer n. 13, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;  
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;  
VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;  
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO AL **SIG. SCOTTU Bachisio** le seguenti disposizioni sanitarie:


- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO  
(*Francesco Manconi*)



AS/as



# COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 92

Prot. n. 4646

Bolotana, li 03.09.2013

## IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 23/08/2013, acquisita agli atti di questo Ente al n. 4570 di Prot. in data 29/08/2013, inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Sas Luzzanas", registrato con il codice aziendale IT010NU114, di proprietà dei Sigg. SERRA Carmelo, nato il 13/09/1958, residente in Bolotana, in Via Santa Maria n. 50, SERRA Graziano, nato il 12/02/1972, residente in Bolotana, in Via G. Marconi n. 157 e SERRA Giuseppe, nato il 12/10/1966, residente in Bolotana, in Via San Sebastiano n. 10, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATTARALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;

VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO AI **SIGG. SERRA Carmelo, SERRA Graziano e SERRA Giuseppe** le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320; sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO  
(*Francesco Manconi*)



AS/as



# COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 93

Prot. n. 4647

Bolotana, li 03.09.2013

## IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 21/08/2013, acquisita agli atti di questo Ente al n. 4537 di Prot. in data 28/08/2013, inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, a firma del Dott. Graziano Masia, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Sos Chircos", registrato con il codice aziendale IT010NU014, di proprietà della ARTUMARE SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, con sede in Norbello, in via Vittorio Emanuele n. 148, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;

VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO ALLA **ARTUMARE SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA** le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO  
(*Francesco Manconi*)



AS/as



# COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 94

Prot. n. 4648

Bolotana, li 03.09.2013

## IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 23/08/2013, acquisita agli atti di questo Ente al n. 4538 di Prot. in data 28/08/2013, inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, a firma del Dott. Graziano Masia, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Sa Serra", registrato con il codice aziendale IT010NU128, di proprietà del Sig. FADDA Giampiero, nato a Bolotana il 11/08/1959, residente in Bolotana, in Via Sebastiano Dessanay n. 8, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;

VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO AL **SIG. FADDA Giampiero** le seguenti disposizioni sanitarie:


- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO  
(*Francesco Manconi*)



AS/as





# COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 95

Prot. n. 4649

Bolotana, li 03.09.2013

## IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 23/08/2013, acquisita agli atti di questo Ente al n. 4539 di Prot. in data 28/08/2013, inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, a firma del Dott. Graziano Masia, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Pisadu", registrato con il codice aziendale IT010NU020, di proprietà del Sig. ZARA Renato, nato a Nuoro il 16/11/1964, residente in Bolotana, in Via Marghine n. 25, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;  
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;  
VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;  
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO AL **SIG. ZARA Renato** le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO  
(*Francesco Manconi*)



AS/as



# COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 96

Prot. n. 4650

Bolotana, li 03.09.2013

## IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 23/08/2013, acquisita agli atti di questo Ente al n. 4540 di Prot. in data 28/08/2013, inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, a firma del Dott. Graziano Masia, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Pudderigos", registrato con il codice aziendale IT010NU002, di proprietà del Sig. ARE Pietro Mariano, nato a Nuoro il 09/07/1968, residente in Bolotana, in Via Sebastiano Satta n. 19, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;

VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO AL **SIG. ARE Pietro Mariano** le seguenti disposizioni sanitarie:


- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO  
(*Francesco Manconi*)



AS/as